



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 05/02/2024 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

**ALPARONE CARMELA**, Presidente

**CAVALLARO MARIO**, Relatore

**BONOMI ENZO**, Giudice

in data 05/02/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 4030/2022 depositato il 20/12/2022

proposto da

Difeso da

Rappresentato da N

Rappresentante difeso da

Fran

ed elettivamente domiciliato presso fr

contro

Ag.entrare Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6 20100 Milano MI

elettivamente domiciliato presso up\_milano@pce.agenziaterritorio.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 1233/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 10 e pubblicata il 02/05/2022

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MI0151422-2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2021

## **a seguito di discussione in pubblica udienza**

### **Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** In via principale:

I - Riconoscere illegittimo l'atto impugnato poiché notificato in data 17 giugno 2021, vale a dire oltre il termine di dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di accertamento e/o di variazione della proprietà immobiliare urbana da parte della ricorrente (05 giugno 2019), termine da considerarsi posto a pena di decadenza dall'articolo 1, comma 3, DM n. 701/1994.

II – Riconoscere illegittimo l'atto impugnato, poiché, in violazione degli articoli 7, Legge n. 212/2000, e 3, Legge n. 241/1990, è carente di motivazione, in quanto meramente apparente, non recando alcuna valida indicazione in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, facendo i primi anche riferimento ad atti che non sono allegati e il cui contenuto non è riprodotto nell'atto impositivo, così limitando il diritto di difesa del contribuente, impossibilitato a conoscere le ragioni dell'imposizione e a rappresentare al giudice adito le proprie difese.

III - Riconoscere illegittimo l'atto impugnato, poiché, in violazione dell'articolo 2697 Codice civile è gravemente carente di elementi probatori, il cui onere di allegazione grava all'Ente impositore, il quale si limita a riferirsi, apoditticamente poiché neppure allegata, a documentazione prodotta dal medesimo Ente impositore, peraltro smentita dai valori di mercato rilevabili attraverso l'esame delle transazioni aventi a oggetto beni analoghi per ubicazione e tipologia, ricondotti al biennio 1988-1989.

IV - Riconoscere illegittimo l'atto impugnato poiché contenente affermazioni di valore inattendibili e come tali non idonee a costituire valida motivazione dell'atto impositivo ai sensi degli articoli 7, Legge n. 212/2000, e 3, Legge n. 241/1990. [REDACTED] - Appello Sentenza C.T.P. Milano n. 1233/10/2022 22 In via subordinata :

V – Determinare il valore della rendita catastale dell'immobile oggetto di questo procedimento nell'importo di 66.147,82 ovvero in quello di Euro 68.618,50, ovvero, ancora, nella diversa misura che la Commissione adita riterrà corretta secondo giustizia, comunque sempre sensibilmente inferiore a quella irragionevolmente accertata dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui fossero accolte le prefate domande: VI - Condannare la parte resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si quantificano in Euro 4.000,00 (quattromila/00)

**Resistente/Appellato:** chiede che la III.ma Corte di giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, voglia

1) IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE L'APPELLO e tutte le domande in esso contenute e, dunque, confermare l'impugnata sentenza;

2) CONDANNARE L'APPELLANTE ALLE SPESE DI GIUDIZIO, liquidate come da separata nota.

Con atto depositato in data 11.1.2024 l'appellante, premesso che la Corte di Giustizia Tributaria, Sezione n. 4, aveva fissato per il giorno 5 febbraio 2024 la trattazione, in pubblica udienza, poiché già richiesta, del ricorso in appello R.G.A. n. 4030/2022, per l'impugnativa della sentenza n. 1233/10/2022, R.G.R. n. 3284/2021, pronunciata il giorno 04 aprile 2022 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione n. 10, depositata in segreteria in data 02 maggio 2022, contro l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, in relazione all'avviso di accertamento catastale n. MI0151422/2021, datato 25 maggio 2021, avente a oggetto nuova determinazione di classamento e rendita catastale dell'unità immobiliare situata nel Comune di Trezzano sul Naviglio, via B [REDACTED] viale C. Colombo, Categoria D/8;

che, avendo riconsiderato le ragioni dell'opposizione all'atto impugnato e le motivazioni della impugnata, è addivenuta alla conclusione circa l'opportunità di rinunciare al ricorso in appello;

ha rinunciato al predetto ricorso in appello e al relativo giudizio contro l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano – Territorio, così ai sensi dell'articolo 44, D.L.vo n. 546/1992, e domanda la compensazione delle spese, così come disposta anche dal primo Giudice, sia in considerazione della non manifesta infondatezza del ricorso, sia in ragione dell'accettazione delle valutazioni dell'Ente impositore.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Come esposto nella sintesi delle conclusioni delle parti l'Appellante [REDACTED] impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Di Milano - Territorio la sentenza n. 1233/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 10 e pubblicata il 02/05/2022 avente ad oggetto l'atto impositivo: AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MI0151422-2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2021.

Dopo il rituale scambio di controdeduzioni, parte appellante ha depositato rituale rinuncia al gravame, chiedendo la compensazione delle spese del grado per aver fatto sostanziale acquiescenza alle tesi della parte appellata e per aver proposto ricorso non privo di fondamento.

All'udienza fissata per la discussione la parte rinunziante non si presentava e la parte appellata si rimetteva alla decisione della Corte in ordine alla regolazione delle spese del giudizio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La intervenuta rinuncia all'appello non abbisogna del consenso della parte appellata, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte e pertanto l'appello può essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto anche se manca una formale accettazione del medesimo da parte dell'Ufficio appellato, che tuttavia non vi si è opposto. Mancando una regolazione pattizia della rinuncia al gravame, non può essere disposta la sopravvenuta carenza di interesse, ma deve essere dichiarata l'improcedibilità del gravame, con l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 44 D. Lgs. 546/1992.

Quanto alla regolazione delle spese, la desistenza dall'impugnazione prima dell'udienza di discussione e l'accettazione espressa della posizione della parte appellata motivano e giustificano il richiesto regime della compensazione delle spese di lite del grado.

### **P.Q.M.**

La Corte tributaria di secondo grado della Lombardia - Milano dichiara l'improcedibilità dell'appello n. 4030/2022 depositato il 20/12/2022 proposto da [REDACTED] - 03972890960 contro Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Di Milano -Territorio avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1233/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 10 e pubblicata il 02/05/2022

per l'annullamento dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MI0151422-2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2021, per l'effetto integralmente confermandola e l'estinzione del giudizio ex art. 44 D. Lgs. 546/1992. Dichiara compensate le spese del grado.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5.2.2024.

Il Relatore

Avv. Mario Cavallaro

Il Presidente

Dott. Carmela Alparone